

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 931178 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

## **CAPITOLATO SPECIALE**

### **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE DELL’AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA”**

**N. gara 8584704**

**CIG 9253410B7D**

## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 2 – FINALITA’ EDUCATIVE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE .....	3
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	4
ART. 4 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	4
ART. 5 - CAPACITA’ RECETTIVA DELL’ASILO NIDO / UTENZA .....	4
ART. 6 - MODALITA’ DI AMMISSIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE .....	4
ART. 7 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE DEI BAMBINI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL’AZIENDA ULSS .....	5
ART. 8 - BASE DI GARA - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE .....	5
ART. 9 – FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE .....	7
ART. 10 – GESTIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	7
ART. 11 - LOCALI ED ATTREZZATURE .....	10
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – CALENDARIO E ORARI .....	10
ART. 13 - SERVIZIO DI REFEZIONE .....	11
ART. 14 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO .....	11
ART. 15 - REQUISITI E FUNZIONI DEGLI OPERATORI .....	13
ART. 16 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI .....	14
ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO .....	14
ART. 18 – CONTRATTO DI LAVORO E RESPONSABILITA’ .....	14
ART. 19 - OBBLIGHI DEL PERSONALE .....	15
ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE .....	15
ART. 21 - ALTRO PERSONALE .....	15
ART. 22 – SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO .....	15
ART. 23 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO .....	15
ART. 24 - OBBLIGHI DELL’AZIENDA ULSS N.8 “BERICA” .....	16
ART. 25 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	17
ART. 26 - RENDICONTO .....	18
ART. 27 - NORME ANTI-INFORTUNISTICHE .....	18
ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	19
ART. 29 – SUBCONCESSIONE .....	19
ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO .....	19
ART. 31 – CONTROLLI .....	19
ART. 32 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO .....	19
ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE - TASSE .....	20
ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI .....	20
ART. 35 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI .....	21
ART. 36 - COPERTURE ASSICURATIVE .....	23
ART. 37 - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO .....	23
ART. 38 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	24
ART. 39 - OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013 .....	24
ART. 40 - OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” .....	24
ART. 41 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ .....	24

ART. 42 - RECESSO UNILATERALE .....	25
ART. 43 - FORO ESCLUSIVO .....	25
ART. 44 - NORME E CONDIZIONI FINALI .....	25
ALLEGATI: .....	25

## ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" da svolgersi presso l'immobile di proprietà della stessa, sito in Vicenza, Contrà San Bortolo n. 89 – Area De Giovanni (descritto nelle planimetrie allegate al presente capitolato – allegato A e A1), con facoltà per il concessionario di aprire la struttura anche a figli di persone non dipendenti dell'Azienda Ulss n.8 "Berica" nei limiti della capacità massima recettiva, come prevista dal successivo art. 5 "Capacità recettiva dell'asilo nido/utenza" del presente capitolato e dando comunque la precedenza ai figli dei dipendenti dell'Azienda Ulss nella definizione dei criteri di formazione della graduatoria.

Il Nido Aziendale è un servizio educativo per l'infanzia d'interesse pubblico organizzato per accogliere i bambini dai tre mesi ai tre anni di età e deve prevedere la permanenza del bambino con la possibilità di usufruire del pasto e del riposo.

Il rapporto numerico educatore/bambini è fissato in base alle normative vigenti ed è differenziato a seconda dell'età dei bambini. La sezione rappresenta l'unità spaziale ed organizzativa del Nido.

Le sezioni sono composte da bambini di età omogenea e vengono denominate:

- sezione "lattanti" per i bambini con età dai 3 ai 12 mesi
- sezione "divezzi" per i bambini con età dai 12 ai 36 mesi

I bambini che compiono il terzo anno di età tra il 1° agosto e il 31 dicembre hanno diritto alla frequenza al Nido solo sino alla chiusura dell'anno educativo, comprendendo altresì la possibilità di continuare la frequenza eventualmente nel caso di apertura del Nido nel periodo estivo. Possono accedere al Nido Aziendale anche i figli di genitori che non sono dipendenti dell'Azienda.

I servizi di cui al presente capitolato (servizi a contenuto educativo e servizi complementari, cura e igiene personale del bambino, fornitura, distribuzione e assistenza ai pasti, servizio di igiene e pulizia dei locali, ecc.) finalizzati al completo ed ottimale funzionamento dell'asilo nido aziendale vengono resi in regime di concessione, con assunzione del rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'aggiudicatario, mediante l'impiego di personale e mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo l'organizzazione di questo.

La gestione dovrà avvenire nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale ed aziendale in vigore, dal presente capitolato speciale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

L'Azienda Ulss mantiene la funzione di approvare e controllare il perseguimento degli indirizzi pedagogici, nonché di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli *standard* di qualità, efficacia ed efficienza del servizio.

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di gestione del servizio qualunque sia il numero degli utenti iscritti.

Nulla potrà essere preteso dal concessionario nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore al numero autorizzato ovvero nel caso in cui, per qualsiasi causa (ad es. calo del numero di iscrizioni, aumento dei ritiri), in costanza di contratto, sopravvenga l'insostenibilità economico – finanziaria del servizio.

In tale ultimo caso, tuttavia, su motivata proposta del concessionario, le parti potranno addivenire alla risoluzione consensuale del contratto, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna, né per danno subito né per mancato guadagno, né a qualsivoglia altro titolo.

Si precisa che, come specificato al successivo art. 5, l'asilo nido dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" ha una capacità ricettiva di n. 40 posti (come da autorizzazione all'esercizio prot. n. 91888 del 12 giugno 2019 rilasciata dal Comune di Vicenza, e accreditamento istituzionale del 05.10.10, rinnovato con Deliberazione n. 381 in data 21/08/2019 del Direttore Generale), oltre al 20% di deroga in base all'art. 8, comma 2, della L.R. n. 32/1990.

## **ART. 2 – FINALITA' EDUCATIVE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE**

Il servizio educativo per la prima infanzia, qual è l'asilo nido aziendale dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica", rappresenta uno dei primi contesti educativi e concorre, unitamente all'insostituibile ruolo educativo della famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini in un quadro di diritto all'educazione e fa rete con un complesso articolato e coordinato di strutture presenti nel territorio cittadino, rivolti ai bambini da tre a trentasei mesi di età ed alle loro famiglie.

Persegue, quindi, le seguenti finalità:

- facilitare l'accesso dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra esigenze lavorative, di cura e di pari opportunità tra i sessi;
- creare, in stretta collaborazione con le famiglie, le condizioni per il benessere psicofisico e la crescita armoniosa dei bambini frequentanti;
- accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
- garantire il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- svolgere un'opera di promozione culturale di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia;
- realizzare la più ampia integrazione nel territorio, in sinergia con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione della gestione del servizio dell'asilo nido aziendale ha una durata di 12 mesi, a decorrere dall'anno educativo 2022/2023.

## **ART. 4 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto, il concessionario dovrà dare avvio comunque alla prestazione contrattuale.

L'apertura del nido aziendale è prevista per il 1° settembre 2022.

L'anno educativo in corso si concluderà il 30 luglio 2022.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà essere disponibile a svolgere le attività prodromiche all'avvio del contratto nel mese di agosto 2022.

## **ART. 5 - CAPACITA' RECETTIVA DELL'ASILO NIDO / UTENZA**

L'asilo nido dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" ha una capacità ricettiva di n. 40 posti (come da autorizzazione all'esercizio prot. n. 91888 del 12 giugno 2019 rilasciata dal Comune di Vicenza, e accreditamento istituzionale del 05.10.10, rinnovato con Deliberazione n. 381 in data 21/08/2019 del Direttore Generale), oltre al 20% di deroga in base all'art. 8, comma 2, della L.R. n. 32/1990.

Al riguardo, qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, anche conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare eventuali nuovi standard, senza nulla avere a pretendere a titolo di maggiori o diversi compensi unitari rispetto a quelli di aggiudicazione, né per eventuale risarcimento di danni.

L'utenza dell'asilo nido aziendale è costituita da bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi di età.

## **ART. 6 - MODALITA' DI AMMISSIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE**

Hanno titolo prioritariamente all'iscrizione al Nido Aziendale i bambini di cui almeno uno dei due genitori è dipendente dell'Azienda.

I genitori dipendenti, aventi diritto all'iscrizione, sono in ordine di priorità:

- dipendenti dell'Azienda ULSS 8 "Berica" con contratto a tempo indeterminato;
- dipendenti dell'Azienda ULSS 8 "Berica" con contratto a tempo determinato. Si valuterà per primo il contratto che copre, con maggior durata, l'incarico affidato dall'Azienda, al momento dell'iscrizione all'asilo nido aziendale;
- altre forme contrattuali.

È necessaria la presentazione del certificato ai sensi della legge 104/1992 per i bambini che presentano disabilità.

Le domande di iscrizione si raccolgono presso il Nido Aziendale su appositi moduli disponibili presso la struttura del Nido.

La presentazione della domanda non garantisce automaticamente l'ammissione del bambino al Nido, in quanto l'inserimento è subordinato dalla disponibilità dei posti presso il servizio.

La domanda d'iscrizione viene presentata, preferibilmente, nei seguenti periodi:

- ☐ inserimento a settembre: apertura iscrizioni dal 1 gennaio al 28 febbraio;
- ☐ inserimento a gennaio: apertura iscrizioni dal 1 ottobre al 30 novembre.

Nel caso in cui pervengano domande successivamente alla chiusura del periodo di raccolta, le stesse verranno collocate agli ultimi posti della graduatoria, sulla base della data di arrivo e applicando i criteri dei punteggi della graduatoria.

Il concessionario predisporrà autonomamente i bandi di ammissione, provvederà alla raccolta delle domande di iscrizione, alla formazione, all'aggiornamento e alla gestione della graduatoria di ammissione, all'assegnazione dei posti e alla gestione dei ritiri e delle sostituzioni, tenendo conto di quanto di seguito indicato:

Il punteggio finale attribuito alla domanda per ciascun bambino iscritto è la somma dei punteggi assegnati alle situazioni di seguito specificate.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 32/90, hanno precedenza all'ammissione i bambini menomati, disabili o in situazioni di rischio e svantaggio sociale, documentato e certificato.

Per “genitore dipendente” si intende dipendente dell’Azienda ULSS n. 8 Berica.

Altre forme contrattuali, quali ad esempio le collaborazioni a progetto o il personale borsista, verranno valutate in caso di posti ancora non coperti dai dipendenti con contratto indeterminato o a tempo determinato.

<b>Situazione lavorativa riferita ad uno o entrambi i genitori, se presenti</b>	<b>PUNTI</b>
Presenza del solo genitore dipendente che lavora a tempo pieno	9
Presenza di entrambi i genitori dipendenti che lavorano a tempo pieno	7
Presenza di entrambi i genitori dipendenti di cui uno lavora a tempo pieno, mentre l'altro a part time	6
Presenza di entrambi i genitori, di cui uno dipendente, che lavorano a tempo pieno	5
Presenza di entrambi i genitori, di cui il genitore dipendente lavora a part time, mentre l'altro a tempo pieno	4
Presenza di entrambi i genitori, di cui uno o entrambi dipendenti, lavorano a part-time	3
Presenza del genitore dipendente che lavora a tempo pieno, mentre l'altro non lavora	2
Presenza del genitore dipendente che lavora a part-time, mentre l'altro non lavora	1
Presenza di figli nel nucleo familiare (oltre all'iscritto)	<b>PUNTI</b>
Per ogni fratello convivente (inserito nello stato di famiglia) di età inferiore ai 3 anni	1
Per ogni fratello convivente (inserito nello stato di famiglia) di età compresa tra i 3 e 5 anni	1,5
Per ogni fratello convivente (inserito nello stato di famiglia) di età compresa tra i 6 e i 14 anni	1

<b>In aggiunta al punteggio attribuito ai figli:</b>	<b>PUNTI</b>
Per ogni figlio convivente (inserito nello stato di famiglia) portatore di handicap (escluso l'iscritto)	1
Per ogni figlio convivente (inserito nello stato di famiglia) frequentante lo stesso asilo nido (oltre all'iscritto)	1,5

<b>Situazioni particolari</b>	<b>PUNTI</b>
Gravidanza in atto della madre (certificata)	1
Genitore o familiare convivente in precarie condizioni psicofisiche di salute o di infermità accertata e documentata	2

Precedenza in caso di parità di punteggio:

1. Genitore nubile/celibe che costituisce nucleo familiare autonomo
2. Famiglia con maggior numero di figli

In caso di ulteriore parità: viene inserito prima il bambino più grande di età.

I criteri di formazione della graduatoria e del suo avvicendamento si intendono accettati dal concessionario. Nella definizione dei criteri di formazione della graduatoria dovrà essere prevista la precedenza ai figli dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

I criteri di formazione della graduatoria e del suo avvicendamento dovranno essere resi pubblici, e comunicati all'Azienda Ulss n. 8 "Berica".

Il concessionario dovrà quindi trasmettere al responsabile dell'esecuzione del contratto la graduatoria, anche al fine delle necessarie verifiche.

Il concessionario è tenuto ad ottimizzare sia il numero degli ingressi in ragione della capacità ricettiva della struttura, sia i tempi di *turn over* fra dimissioni e nuovi ingressi.

I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

In caso di decadenza della concessione o di sua scadenza naturale, la banca dati dovrà essere interamente trasmessa all'Azienda Ulss, che ne è proprietaria.

In caso di ritiro o rinuncia da parte degli utenti dipendenti dell'Azienda Ulss, il concessionario provvederà a nuovi inserimenti scorrendo la graduatoria dei dipendenti dell'Azienda Ulss, fino all'esaurimento della stessa.

Al momento della presentazione della preiscrizione il genitore sottoscrive un'autocertificazione con tutti i dati necessari all'attribuzione dei punteggi con i quali il/la bambino/a verrà inserito/a nella graduatoria provvisoria.

La famiglia che intende rinunciare al posto nel corso dell'anno educativo, deve presentare dichiarazione scritta entro 10 giorni dal termine del mese che il/la bambino/a sta frequentando, direttamente al Concessionario.

Nel mese di ritiro del/della bambino/a verrà comunque applicata la retta minima corrispondente ad un mese.

Sono ammesse le dimissioni durante l'anno di frequenza. Le stesse devono essere presentate per iscritto entro il primo giorno del mese precedente al ritiro. La mancata comunicazione comporta il pagamento dell'intera retta per il mese successivo.

Si fa luogo a dimissione d'ufficio del bambino nei seguenti casi:

- frequenti, gravi e reiterate trasgressioni alle norme che regolano la frequenza;
- mancato o ritardato pagamento della retta stabilita.

Trascorso il secondo mese dal mancato pagamento della retta stabilita ed effettuati i controlli relativi ad eventuali problemi sociali, l'utente viene dimesso d'ufficio dall'Ente gestore, previo breve preavviso alla famiglia di cinque giorni. In questi casi la famiglia è comunque tenuta al pagamento della retta del mese nel quale avviene il ritiro.



## **ART. 7 – MODALITA' DI ISCRIZIONE DEI BAMBINI FIGLI DEI DIPENDENTI DELL'AZIENDA ULSS**

Nei primi mesi di ogni anno solare il Concessionario provvede a divulgare l'informativa con tutte le modalità e i tempi per la pre-iscrizione e le scadenze relative alla formulazione della graduatoria per l'anno educativo successivo, comprensiva dei criteri di formulazione della graduatoria (a titolo indicativo, può attuarsi tramite affissione di manifesti dedicati e iniziative quali l'Open day al nido, sito dell'Ulss 8 Berica e pagina facebook aziendale) Redatta la graduatoria, dovrà essere trasmessa al Responsabile dell'Esecuzione del contratto per le verifiche necessarie.

Il trattamento dei dati personali degli utenti dovrà avvenire unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto; detti dati non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalla vigente normativa sulla *privacy*.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, l'utente che si trovi in posizione utile all'atto dell'iscrizione, è tenuto a perfezionare l'iscrizione pena l'automatica decadenza dalla graduatoria.

L'ammissione al Nido avviene solo dopo il perfezionamento dell'iscrizione. Dopo il perfezionamento dell'iscrizione il personale educativo provvederà a contattare i genitori per una reciproca conoscenza e per lo scambio di informazioni utili ad organizzare l'inserimento del bambino al nido.

Prima dell'apertura del servizio è previsto un incontro tra tutti i genitori e gli operatori del nido, con le modalità concordate, per illustrare l'attività dal punto di vista educativo, metodologico ed organizzativo.

I genitori possono presentare la domanda di preiscrizione direttamente alla sede dell'asilo nido aziendale, al Coordinatore educativo, previo appuntamento. All'avvio del servizio, dovrà essere organizzato un incontro con i genitori di ciascuna sezione (in piccolo gruppo) per presentare l'organizzazione del servizio anche in ordine ad eventuali linee guida dedicate, emanate dalla Regione Veneto/ ISS.

## **ART. 8 - BASE DI GARA - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

La controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio di asilo nido (introiti derivanti dal pagamento delle rette da parte degli utenti), nonché i servizi aggiuntivi/migliorativi eventualmente attivati, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

L'importo mese/bambino, che costituisce il riferimento per la gara, è indicato in € 560,00 = al netto dell'IVA, se dovuta, per la frequenza a tempo pieno (massimo 8,5 ore giornaliere).

**Il valore complessivo della concessione è stimato in € 185.050,00/12 mesi (Iva esclusa) - 30** (numero stimato di bambini iscritti nell'anno scolastico 2022/2023) x € 560,00 (riferimento mensile per bambino a tempo pieno) x 11 mesi di apertura.

Di cui:

- € 184.800,00 (soggetti a ribasso)
- € 250,00 oneri DUVRI (non soggetti a ribasso)

Detto valore è meramente indicativo, non è vincolante per l'Azienda Ulss essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero di iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario, ecc.), viene individuato con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Al riguardo, si precisa altresì che il valore può subire modifiche e revisioni qualora intervengano diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, anche conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione.

Entro detto valore (€ 560,00) dovrà essere determinato l'importo della retta mensile di frequenza comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione come prevista da capitolato, retta che sarà a carico delle famiglie.

La decorrenza dell'obbligo di pagamento della retta è:

- a) dal primo giorno di apertura del servizio per bambini già frequentanti;
- b) dalla data programmata per l'inserimento per i nuovi ammessi, o da quella effettiva di inizio se anticipata rispetto a quella programmata, oppure da quella di effettivo inserimento qualora questo sia stato posticipato per validi motivi documentati (ricovero ospedaliero, malattia certificata superiore ad otto giorni, altre situazioni familiari gravi e comprovate). In tali casi e per date diverse dal primo giorno del mese, la retta viene calcolata in trentesimi;

In caso di ritardo ingiustificato nel pagamento della retta mensile l'applicazione di una maggiorazione pari al 5% dell'ammontare della retta non pagata.

Il mancato pagamento della retta, nonostante i solleciti effettuati dall'Ufficio preposto, comporta le dimissioni d'ufficio del bambino come previsto dal vigente regolamento per il funzionamento degli asili nido comunali di Vicenza.

I costi relativi ai pasti sono esclusi dalla retta di frequenza e saranno a carico degli utenti, come previsto dal successivo art. 10, n. 2 "*Gestione del servizio. Obblighi del concessionario*".

### **Servizi aggiuntivi/migliorativi nella facoltà del concessionario**

E' facoltà del concessionario e attiene alla propria capacità imprenditoriale, realizzare altre tipologie di offerta di servizi socio – educativi per la prima infanzia nel rispetto della normativa in vigore, quali, a mero titolo esemplificativo:

- servizio di nido estivo, da attuarsi durante il mese di agosto;
- servizi di post nido, prolungamento dell'orario oltre le 18.30;
- servizio di nido per il sabato;
- servizio di c.d. "*baby parking*", rivolto, a bambini i cui familiari accedono all'Ospedale San Bortolo di Vicenza per sottoporsi a cure e/o visite mediche o per accompagnare terze persone e/o prestare assistenza alle stesse.

Detti servizi aggiuntivi /migliorativi sono rivolti sia ai figli dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica", sia nei confronti di utenti esterni.

Per detti servizi il concessionario si doterà di un tariffario che sarà presentato in sede di gara, tariffario vincolante per il concessionario, che non avrà effetti sull'aggiudicazione della concessione.

Ogni modifica allo stesso dovrà essere comunicata all'Azienda Ulss e autorizzata dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

Detti servizi aggiuntivi/migliorativi dovranno essere approvati dall'Azienda.

A tal fine, il concessionario, prima dell'avvio del servizio, dovrà darne comunicazione al responsabile dell'esecuzione del contratto.

La quota di frequenza di detti servizi, a totale carico dell'utenza, verrà direttamente riscossa dal concessionario. Le iscrizioni agli eventuali servizi aggiuntivi saranno raccolte direttamente dal concessionario. Il concessionario comunicherà all'Azienda Ulss il numero e gli elenchi degli iscritti ai servizi aggiuntivi organizzati.

Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire della struttura e di tutte le attrezzature ivi contenute, sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto in punto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido aziendale.

Tutti gli oneri relativi ad eventuali particolari arredi o materiali necessari per l'erogazione dei servizi aggiuntivi saranno a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a presentare all'Azienda Ulss il programma dettagliato delle diverse tipologie d'offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva scritta sull'attività svolta.

Nulla potrà essere preteso dal concessionario nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore al numero autorizzato ovvero nel caso in cui, per qualsiasi causa (ad es. calo del numero di iscrizioni, aumento dei ritiri), in costanza di contratto, sopravvenga l'insostenibilità economico – finanziaria del servizio: in tal caso, su motivata richiesta del concessionario, le parti potranno addivenire alla risoluzione consensuale del contratto, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna, né per danno subito né per mancato guadagno, né a qualsivoglia altro titolo.

Il concessionario incasserà direttamente i proventi, relativi al servizio erogato e rimarrà a suo carico il recupero degli insoluti.

L'Azienda Ulss non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, così come dettagliati nel Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.), ammontano ad € 250,00 per tutta la durata dell'appalto e non sono soggetti a ribasso.

## **ART. 9 – FORME DI FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che l'importo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.

### **9.1. Gestione dei corrispettivi**

Il contratto è finanziato mediante riscossione diretta del concessionario dall'utenza delle rette di frequenza per gli importi offerti in sede di gara, determinati ai sensi dell'art. 8 (*Valore presunto della concessione*) del presente capitolato.

L'importo della retta mensile è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente capitolato; il concessionario, con il corrispettivo definito nell'offerta economica, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti dell'Azienda Ulss per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il concessionario provvederà a recuperare la retta del nido e le quote mensili accessorie, se previste, fisse e variabili, direttamente dagli utenti mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'utenza e comprensivo di qualsiasi spesa.

Gli introiti del concessionario dovranno essere rendicontati all'Azienda Ulss n. 8 "Berica" che ha facoltà di controllo sulla documentazione fiscale relativa ai pagamenti.

L'Azienda Ulss n. 8 "Berica" non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario e non corrisposte.

Il concessionario dovrà comunicare all'Azienda ULSS, prima dell'inizio del servizio, il soggetto incaricato alla gestione dei reclami o segnalazioni da parte dell'utenza, nonché i recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica a cui le famiglie potranno rivolgersi.

## **ART. 10 – GESTIONE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

La gestione del servizio oggetto del presente capitolato deve essere effettuata dal concessionario mediante propria organizzazione tecnico – economico – aziendale, a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario provvede ad ogni spesa inerente la gestione del servizio, ad esclusione di quanto espressamente attribuito all'Azienda Ulss n. 8 "Berica". In particolare provvede a garantire:

La realizzazione del progetto educativo del servizio e l'esecuzione di tutte le altre prestazioni secondo le caratteristiche indicate nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nel **progetto educativo presentato dalla ditta** in sede di gara, nonché nelle indicazioni operative che potranno essere fornite dall'Azienda Ulss ed il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, salvo diverse disposizioni e/o adeguamenti richiesti dall'Azienda Ulss.

Il concessionario si assume in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini ammessi al nido aziendale.

In presenza di Linee guida dedicate (regionali o nazionali), per i servizi 0-3, emanate in qualsiasi periodo di funzionamento del nido aziendale, il progetto educativo e l'organizzazione del servizio, dovranno essere riorientati in modo da rispettare tutte le indicazioni delle Linee Guida. Il progetto riorganizzativo del nido, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda Ulss 8 Berica, in ordine a tutti gli aspetti organizzativi proposti, prima dell'avvio dello stesso con l'utenza.

La fornitura e la somministrazione dei pasti: le preparazioni delle merende (mattutina e pomeridiana) e del pranzo, anche per i bambini in fase di svezzamento, dovrà essere effettuata a cura del concessionario, direttamente ovvero mediante una ditta specializzata, ai sensi dell'art. 14 (*Servizio di refezione*) del presente capitolato, con costi a carico degli utenti; le merende ed i pranzi dovranno essere preparati secondo il menù mensile, nel rispetto delle diete predisposte in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Ulss.

Il concessionario dovrà provvedere anche alla distribuzione e somministrazione delle merende e pranzi, nonché all'assistenza durante la relativa consumazione.

A tale scopo il concessionario dovrà:

- curare la predisposizione del manuale di autocontrollo HACCP ai sensi della normativa vigente, per la somministrazione dei pasti;
- individuare un responsabile interno del servizio di refezione, incaricato anche dell'attività di verifica della corretta attuazione del piano di autocontrollo adottato;
- provvedere alla somministrazione ed assistenza giornaliera dei pasti presso i locali del refettorio, al lavaggio e al riordino delle stoviglie e delle attrezzature nonché alla pulizia quotidiana della cucina e degli spazi adibiti a zona mensa.

Sarà cura del concessionario effettuare il servizio mensa in regola con la normativa in vigore.

La pulizia dell'intero asilo nido aziendale, locali, arredi e materiali. La pulizia e la sanificazione dei locali devono essere eseguite, secondo i protocolli/procedure individuate dall'Istituto Superiore di Sanità, e in base ad eventuali "Linee guida dedicate regionali o nazionali" per gli "ambienti comunitari" finalizzate anche al contenimento del contagio da malattie virali. Il Concessionario dovrà produrre evidenza documentale, aggiornata quotidianamente, degli interventi di pulizia dell'intero nido aziendale.

I prodotti usati non devono causare danni ai locali, ai mobili ed agli arredi, devono essere di prima qualità, di facile uso, di odore non sgradevole, ad azione rapida, senza possibilità di alterare i materiali con cui vengono a contatto, atti a garantire il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardia delle persone e degli ambienti.

Il concessionario dovrà fornire le attrezzature, i detersivi, i disinfettanti, tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, secondo le raccomandazioni individuate dall'Istituto Superiore di Sanità o da Linee Guida dedicate, regionali o nazionali.

Considerata la particolare cura necessaria all'igiene degli spazi riservati alla gestione del servizio, la ditta dovrà garantire uno standard qualitativo di pulizia elevato: dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative vigenti. L'affidatario dovrà trasmettere all'Azienda Ulss 8 Berica, prima dell'avvio del servizio, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti per pulizia utilizzati.

In caso di accertamento del precario stato di pulizia dei locali l'Azienda Ulss ha facoltà di richiedere al concessionario una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni devono essere richieste in forma scritta alla ditta e rese dalla stessa nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione di penale, così come previsto all'art. 42 (*Penali*) del presente capitolato speciale. Le prestazioni effettuate non danno luogo ad alcun addebito a carico dell'Azienda Ulss;

Il lavaggio: fornitura, cambio e pulizia della biancheria utilizzata nella gestione delle funzioni assistenziali, della teleria da tavola, delle stoviglie e di tutto quello di uso quotidiano; fornitura, cambio e pulizia della divisa utilizzata dal personale educativo e ausiliario, a cadenza giornaliera. Il Concessionario dovrà produrre evidenza documentale, aggiornata quotidianamente, degli interventi relativi al "lavaggio";

La fornitura e sostituzione periodica del materiale educativo e ludico-pedagogico e di consumo necessario per lo svolgimento del servizio, con materiali adeguati e funzionali alle peculiarità della prima infanzia e conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. I materiali ludici, utilizzati per i giochi simbolici, devono essere conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. Tutto il materiale utilizzato deve poter essere sanificato quotidianamente e ogni qualvolta sia necessario. I materiali ludici dovranno essere immediatamente sostituiti se non più conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza. Il Concessionario dovrà produrre evidenza documentale, aggiornata

quotidianamente, degli interventi di sanificazione dei giochi e un elenco dei materiali ludici/educativi, conformi alla normativa specifica di settore e di sicurezza.

La cura e l'igiene personale del bambino e relativa fornitura del materiale per l'igiene quotidiana del bambino, del materiale sanitario, del materiale di primo soccorso (pannolini, asciugamani, bavaglie, telerie da cucina, guanti monouso, disinfettante per biberon, tettarelle e ciucci, telini monouso per fasciatoi, ecc.); le relative schede tecniche dei prodotti utilizzati dovranno essere trasmesse al Direttore dell'esecuzione del contratto prima dell'avvio del servizio per l'approvazione;

L'effettuazione della raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti nelle apposite aree adiacenti l'immobile di cui si tratta, sito in Vicenza, Contrà San Bortolo, 89 – Area De Giovanni, nelle modalità indicate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La ditta aggiudicataria è responsabile del corretto conferimento dei rifiuti e dovrà tenere sollevata l'Azienda Ulss n. 8 “Berica” da qualsivoglia responsabilità e/o onere, anche economico, derivante da conferimenti difforni dalle suddette indicazioni. Al termine di ogni anno solare, compatibilmente con la fatturazione proveniente dal Comune di Vicenza, verranno addebitati i costi relativi allo smaltimento rifiuti in ragione dei mq occupati;

Il costo del personale e dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché dei corsi relativi ai contenuti di pronto soccorso e di prevenzione antincendio e corsi per la prevenzione e il contenimento del contagio di malattie virali, raccomandati dall'Istituto Superiore di Sanità;

La predisposizione dei bandi di iscrizione, la formulazione con principi e criteri propri e propria tempistica della graduatoria di inserimento, la raccolta delle domande di iscrizione, la formazione, all'aggiornamento e gestione della graduatoria di ammissione secondo i criteri dallo stesso definiti, l'assegnazione dei posti, la gestione dei ritiri e delle sostituzioni, secondo quanto stabilito dall'art. 6 “Modalità di ammissione e gestione delle graduatorie” del presente capitolato speciale;

L'addebito dei costi delle rette mensili mediante idoneo documento fiscale;

La riscossione delle rette di frequenza versate dagli utenti e l'invio mensile, entro la prima settimana del mese successivo, delle copie dei pagamenti ricevuti, agli uffici preposti dell'Azienda Ulss;

La fornitura di cancelleria e materiali d'ufficio (computer, stampante, telefono, etc..), in caso di sostituzione per usura e/o danneggiamento in periodo contrattuale

La stipula dell'assicurazione RCT/RCO, come previsto dal successivo art. 24 (Assicurazioni a carico del concessionario). Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all'Azienda ULSS prima dell'avvio del servizio;

La comunicazione degli incassi delle rette suddivisi tra utenti dipendenti dell'Ulss ed utenti non dipendenti.

La fornitura all'Amministrazione aziendale di tutta la documentazione utile e necessaria per inoltrare alla Regione Veneto la richiesta del contributo in conto gestione;

La comunicazione dell'elenco del personale che svolge servizio per il nido aziendale suddiviso per mansioni;

Ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" dal presente capitolato.

**Il concessionario dovrà altresì assicurare:**

- a) l'effettuazione di riunioni periodiche quali occasioni di confronto e verifica del programma pedagogico ed organizzativo, sede naturale per formulare proposte e suggerimenti diretti a migliorare e massimizzare da parte degli utenti la fruizione dei servizi – razionalizzandone così la conduzione – e a definire le modalità di contatto ed integrazione degli stessi con gli altri servizi per i minori disponibili sul territorio. Di ciascuna riunione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Azienda Ulss 8 Berica;
- b) l'elaborazione, la gestione e l'aggiornamento della documentazione in uso presso l'asilo nido (cartelle utenti, fogli presenza bambini, tabelle di rendicontazione, etc.), nonché l'elaborazione, laddove opportuno, di nuovi modelli in sostituzione o ad integrazione di quelli esistenti sulla base del progetto educativo di organizzazione del servizio presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria da trasmettere all'Azienda Ulss 8 Berica prima del loro utilizzo;
- c) la stesura del progetto di offerta formativa per ciascuna fascia omogenea di età degli utenti da trasmettere all'Ulss 8 Berica;
- d) la compilazione delle schede per la continuità educativa, se concordate con la scuola dell'infanzia;

La documentazione di cui ai punti a), c), dovrà essere inviata dal concessionario all'Azienda Ulss, unitamente alle eventuali variazioni apportate.

Il concessionario infine collaborerà con l'Azienda Ulss nell'elaborazione ed utilizzo di ulteriori strumenti, quali parametri ed indicatori di efficacia, efficienza e qualità, appositamente predisposti per i servizi in oggetto, che permettano di rilevare la qualità soggettiva dello stesso, ossia come il servizio è percepito dalle famiglie utenti, nonché quella oggettiva – organizzativa (che si esplicita negli interventi) percepita dagli operatori al fine di valutare, in particolare, le prestazioni fornite, i processi di erogazione e di comunicazione interna ed esterna, nonché la soddisfazione dell'utenza ed i bisogni espressi dalla stessa.

La partecipazione delle famiglie avviene attraverso momenti individuali e collettivi e con la compilazione dei questionari di soddisfazione e le schede per i suggerimenti e le segnalazioni.

Sono previsti, in particolare, i seguenti momenti di incontro, secondo le modalità concordate:

- incontro personalizzato con i genitori per raccogliere tutte le informazioni utili per un sereno inserimento e la frequenza al Nido prima dell'inserimento;
- assemblea dei genitori che si terrà ad ogni inizio di anno educativo, di norma entro il mese di ottobre per la presentazione della programmazione pedagogica-educativa;
- incontro con i genitori in occasione delle feste natalizie e per la chiusura dell'anno scolastico;
- riunioni di sezione.

**ART. 11 - LOCALI ED ATTREZZATURE**

L'Azienda Ulss n. 8 "Berica" affida in uso alla ditta aggiudicataria, alle condizioni di cui ai successivi articoli, l'immobile sito in Vicenza, Contrà San Bortolo n. 89 – c.d. "Area De Giovanni", a piano terra e relativa area verde, come da planimetrie allegate al presente capitolato. Detto immobile presenta i requisiti strutturali



previsti dalla legge e dai piani regionali di settore; è dotato di impianti nonché degli arredi necessari al funzionamento delle strutture e viene concesso in uso nello stato in cui si trova.

Le attrezzature fisse e mobili, gli arredi ed i giochi fissi del giardino esterno, i piccoli elettrodomestici, nonché le pertinenze dell'immobile sono e rimangono di esclusiva proprietà dell'Azienda Ulss; tutti gli altri materiali, anche ludici e le attrezzature che alla data di indizione della gara si trovano all'interno dei locali, sono di proprietà dell'attuale affidatario.

Il concessionario dovrà usare detto immobile e relativi impianti ed arredi esclusivamente per la gestione del servizio di asilo nido, ivi comprese, compatibilmente con l'attività di servizio, le riunioni inerenti detto servizio e le periodiche riunioni e/o laboratori aperte ai genitori, nonché per i servizi aggiuntivi/migliorativi eventualmente attivati, come previsto dal precedente art. 8 *“Base d'asta – valore presunto della concessione”* del presente capitolato.

Il concessionario non potrà a nessun titolo concedere l'immobile in godimento a terzi o farne un uso diverso da quello per cui è destinato o autorizzato, pena la risoluzione del contratto.

Al momento della consegna dell'immobile, di cui verrà redatto relativo verbale sottoscritto dalle parti, da cui dovrà risultare anche la descrizione dello stato dello stesso, verrà dalle parti pure redatto l'inventario analitico – descrittivo degli arredi, dei mobili, delle attrezzature presenti all'interno della proprietà.

Eventuali sostituzioni o reintegri di materiale che si rendessero necessari durante la gestione, a causa di usura, danneggiamento o furti, sono a totale carico del concessionario che deve provvedere a riconsegnare, al termine della gestione, tutto il materiale elencato nei verbali, in ottimo stato, fatto salvo il deperimento per normale uso.

La manutenzione semestrale dei giochi fissi del giardino esterno è in carico al concessionario.

In qualunque momento, su richiesta dell'Azienda Ulss n. 8 “Berica”, le parti provvedono alla verifica dell'esistenza e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per il gestore, di provvedere alla necessaria sostituzione dovuta ad usura entro i venti giorni successivi al riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del gestore, l'Azienda Ulss provvede al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitando allo stesso l'importo della spesa sostenuta.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità della consegna. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato nel verbale.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, l'Azienda Ulss avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o al prezzo di mercato per quelli mancanti.

## **ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – CALENDARIO E ORARI**

Il Nido Aziendale funziona dal primo giorno ferialo del mese di settembre alla fine del mese di luglio, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. E' prevista l'apertura anche nel mese di agosto qualora vi sia un numero congruo di richieste d'iscrizione, per settimana di apertura.



I bambini che hanno frequentato il servizio l'anno precedente, inizieranno già dal primo giorno feriale utile del mese di settembre, mentre i bambini nuovi inizieranno la frequenza secondo i tempi e le modalità concordate con il Coordinatore del Nido.

L'orario giornaliero minimo di apertura dei servizi dell'asilo nido aziendale deve coprire la fascia oraria 6.30-18.30; all'interno di detta fascia, l'orario potrà prevedere modulazioni diverse, in entrata ed uscita, tenuto conto delle richieste delle famiglie e degli orari di lavoro del genitore dipendente dell'Azienda Ulss. Eventuali necessarie forme di riorganizzazione del nido aziendale, dovranno comunque garantire l'apertura del servizio dalle ore 6.30 alle ore 18.30.

In ogni caso, pur considerando la grande varietà e variabilità dei turni di servizio presenti all'interno dell'Azienda Ulss, il servizio deve essere strutturato in modo da conciliare il più possibile le esigenze lavorative dei genitori dipendenti dell'Azienda ULSS, anche in caso di rimodulazione complessiva del progetto in conseguenza a diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, o conseguenti a situazioni epidemiologiche che richiedano particolari misure di prevenzione e protezione. Quanto sopra in condivisione con l'Azienda ULSS.

Si definisce offerta *standard* per il dipendente dell'Azienda Ulss un monte ore giornaliero di 8,5 ore, a cui fa riferimento il calcolo della retta base.

Eventuali richieste di monte ore eccedenti rispetto alle 8,5 ore verranno trattate dal concessionario come richieste aggiuntive, secondo il tariffario che lo stesso avrà predisposto.

I dipendenti Ulss con orario variabile saranno invitati a comunicare tempestivamente il proprio piano dei turni per favorire l'organizzazione del servizio.

Il concessionario ha la facoltà di ampliare, a propria discrezione, gli orari e i giorni di apertura. Eventuali implementazioni di servizio vanno condivise con l'Amministrazione aziendale concedente.

## **ART. 12.1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – AMBIENTAMENTO – DELEGHE**

La fase di ambientamento dei bambini nuovi si conclude, di solito, entro novembre. Durante tale periodo, tutto il personale educatore è impiegato ed attento a quel delicato passaggio che avviene quando un/una Bambino/a con la sua famiglia entra nel nuovo ambiente nido. Questa fase è preceduta da una colloqui durante il quale genitori ed educatrici hanno la possibilità di scambiarsi le informazioni, capire attese ed ansie, creare il clima migliore affinché si realizzi per il/la bambino/a un ambiente sereno.

Il periodo e l'orario di ambientamento viene concordato dalle educatrici con i genitori, come procedura ad evitare una permanenza troppo prolungata del/della bambino/a al nido in questa delicata fase e a garantire un graduale inserimento, tenendo presenti le esigenze di adattamento/ambientamento del/della bambino/a, della famiglia e di funzionalità del servizio stesso. L'ambientamento va effettuato preferibilmente con uno dei genitori

In caso di un'assenza prolungata, le educatrici concorderanno con la famiglia una frequenza graduale per ri-approcciare il/la bambino/a all'asilo.

## **Deleghe**

Si compila un modulo con tre nomi, le persone delegate al Ritiro dei bambini devono essere precedentemente presentate alle educatrici e devono poi sempre essere muniti di 1 documento di riconoscimento al momento del ritiro del bambino/a.

### **ART. 12.2 - QUALITÀ DEL SERVIZIO**

L'Ente Gestore e l'Azienda ULSS 8 "Berica", nell'ottica di garantire un buon livello qualitativo del servizio, provvede a processi di verifica e di controllo della rispondenza del servizio ai bisogni degli utenti, all'applicazione della normativa vigente ed alle finalità generali come previsto nel presente regolamento.

L'attività del concessionario è inoltre monitorata, dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) investito da specifico incarico con funzioni di coordinamento, direzione e controllo pedagogico, tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto di concessione per la gestione del Nido.

### **ART. 13 - SERVIZIO DI REFEZIONE**

La fornitura dei pasti e delle merende ai bambini dovrà avvenire ad opera del concessionario medesimo o, in alternativa, di una ditta specializzata, con la quale il concessionario stipulerà un regolare contratto entro la data di inizio del servizio, facendone pervenire copia all'Azienda Ulss.

L'Azienda Ulss non interverrà in alcun modo nei rapporti tra il concessionario e la ditta fornitrice del servizio mensa; spetterà pertanto alle suddette parti individuare le direttive per lo svolgimento del servizio nonché l'organizzazione dello stesso, fermo restando che i pasti dovranno avere tutte le caratteristiche in termini di qualità e di quantità previste in materia dalle normative europee e dalle Linee Guida della Regione Veneto per il tipo di utenza oggetto della presente gara.

In particolare i pasti e le relative porzionature dovranno essere preparati sulla base delle tabelle dietetiche e dei menù stabiliti dall'Azienda Ulss per gli asili nido.

### **ART. 14 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Il concessionario garantirà la pianta organica del personale con funzione educativa e del personale con funzioni ausiliarie (pulizie e somministrazione pasti), assicurando il rapporto numerico unità/bambino in relazione alla frequenza massima nei termini previsti dalla normativa regionale vigente e la continuità del personale (sia per le figure educative che del personale con funzione ausiliarie) presso il nido.

**Tutto il personale impiegato nel servizio, quello con funzione educativa e quello con funzione ausiliaria, deve essere in possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesti dalla normativa vigente (D.Lgs. 65/2017; D.M. 378/201; L.R.V. n. 32/90 e L.R.V. n. 22/02, e in particolare all'Allegato A della D.G.R. n. 84 del 16/01/2007).**

Tutto il Personale impiegato dal Concessionario nella gestione del servizio dovrà già essere debitamente formato al momento dell'inizio del servizio in materia di prevenzione del rischio da pandemie.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario, anche nei confronti dei terzi.

Il Gestore è obbligato, nei confronti di tutto il personale che verrà impiegato nella esecuzione del servizio, all'osservanza delle leggi sul lavoro, sulla previdenza sociale, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

Il gestore oltre ad impegnarsi affinché tutti i collaboratori mantengano un comportamento consono all'ambiente nel quale viene esercitata l'attività, dovrà assumere i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinché sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.

Il concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare all'Azienda Ulss l'elenco del personale educativo e ausiliario impiegato, specificandone i dati anagrafici, il titolo di studio, la relativa qualifica professionale, l'anzianità di servizio nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco.

La continuità educativa è considerata un valore importante per il servizio di asilo nido e per questo il concessionario si attiverà con modalità di contenimento del *turn over*.

Il personale dovrà curare l'attuazione del progetto educativo approvato in sede di aggiudicazione, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione del coordinatore e responsabile del servizio.

La definizione precisa dell'organico che la ditta intende adibire all'esecuzione del servizio deve essere specificatamente dettagliata nella relazione tecnica: il rapporto numerico tra le figure professionali ed i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio nel pieno rispetto della normativa specifica di settore. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni del personale sostituito.

In caso di sostituzioni definitive, il concessionario deve assicurare, a sue spese, una compresenza tra la persona uscente e quella entrante di almeno tre giorni lavorativi.

Prima dell'inizio del servizio o contemporaneamente in caso di sostituzioni, il concessionario consegna all'Azienda Ulss una dichiarazione del legale rappresentante, con la quale si attesta, per ogni singolo addetto al servizio, il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per la funzione assegnata, nonché l'assenza di condanne penali e/o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione o, comunque, incompatibili con la funzione assegnata.

Non è autorizzato in nessun caso lo scambio delle funzioni tra il personale educativo e quello ausiliario.

E' vietato utilizzare operatori per i quali l'Amministrazione abbia precedentemente chiesto la sostituzione o l'allontanamento.

E' obbligo del concessionario comunicare tempestivamente all'Azienda Ulss eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che, salve le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessun motivo senza la previa autorizzazione dell'Azienda Ulss.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque al concessionario a risarcimenti o indennizzi.

In caso di sciopero del personale dipendente del concessionario, l'Azienda Ulss dovrà essere avvisata tempestivamente e, comunque, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi: il Concessionario si obbliga in

ogni caso al rispetto della normativa in materia di servizi minimi essenziali con l'onere di comunicare le modalità e il contingente per assicurare il funzionamento degli stessi.

L'Azienda Ulss potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del Gestore che contravvengano alle norme di igiene, comportamento, moralità.

Il Gestore dovrà dotare il proprio personale di una divisa che dovrà essere indossata durante l'espletamento del servizio.

Il personale dovrà inoltre portare una targhetta di riconoscimento.

Il concessionario mantiene sollevata l'Azienda ULSS n. 8 "Berica" da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni;
- igiene e sicurezza sul lavoro

e comunque ogni controversia per qualsivoglia titolo o causa dovesse sorgere tra il concessionario ed il personale addetto al servizio.

L'Amministrazione Aziendale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché la regolarità assicurativa e contributiva e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnato nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente capitolato.

Tutto il personale addetto dovrà essere munito della documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.

Il concessionario del servizio deve provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale impegnato nelle attività, senza interferire nella normale erogazione del servizio.

## **ART. 15 - REQUISITI E FUNZIONI DEGLI OPERATORI**

Il concessionario indicherà un **coordinatore/responsabile del servizio**, il quale deve essere in possesso di titolo di studio attinente alla funzione da svolgere e di idonea esperienza nel ruolo di responsabile di servizi per la prima infanzia (asili nido, spazi di socializzazione, gruppi gioco, ecc), e che risponderà dei rapporti contrattuali con l'Azienda Ulss e che sarà il referente di utenti, operatori e Azienda Ulss per i problemi di ordinaria gestione che possano giornalmente insorgere; egli sarà altresì incaricato della tenuta della documentazione che norme e contratto prevedano debbano essere conservate.

Il Concessionario si fa garante della reperibilità del coordinatore/responsabile del servizio durante gli orari di espletamento del servizio stesso: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata al Concessionario.

Il coordinatore /responsabile del servizio svolgerà, in particolare, le funzioni di seguito indicate:

- essere il referente per ogni aspetto inerente il servizio oggetto di concessione, compresa la tenuta e l'aggiornamento di tutta la documentazione necessaria;
- coordinare la programmazione delle attività educative dell'asilo nido, alla luce di un indirizzo pedagogico approvato dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica";

- coordinare il personale educativo ed ausiliario: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, turni, programmi di lavoro;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie e le riunioni;
- coordinare l'organizzazione dell'asilo nido ovvero gestire scorte, materiali, piccoli acquisti, interventi di ordinaria manutenzione, richieste d'interventi all'Amministrazione.
- predisporre tutte le comunicazioni, interne ed esterne.
- proseguire il rapporto di collaborazione con il Comune di Vicenza – Settore Servizi Scolastici, Educativi e Sport per condividere la programmazione educativa generale in aggancio con la rete dei servizi per la prima infanzia.
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale dell'asilo nido, valutando anche la possibilità di partecipazione all'offerta formativa proposta annualmente dal Comune di Vicenza.

**Il Personale con funzioni educative per l'asilo nido:** ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro il 31 maggio 2017 (i.e. diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica).

Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Le funzioni attribuite al personale educativo sono quelle previste dalla L.R. 22/2002 ed in particolar modo:

- cura delle esigenze fisiche, emotive, cognitive e relazionali dei bambini durante tutto l'arco della loro giornata al nido;
- responsabilità della realizzazione dei progetti educativi e della cura dei materiali ed attrezzature necessarie all'attività;
- definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore e il DEC;
- coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione alle riunioni e ai colloqui con le famiglie.

**Il Personale ausiliario:** il concessionario dovrà fornire il personale ausiliario in numero adeguato da adibire a tutti i servizi elencati nel presente capitolato compresi i servizi di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti.

Il personale con funzioni ausiliarie deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. licenza della scuola dell'obbligo;
2. attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore.

Il personale addetto alla cucina deve possedere la licenza della scuola dell'obbligo e un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

A tutto il personale dovranno essere forniti, in maniera adeguata alle mansioni svolte, tutti i DPI necessari secondo le linee guida nazionali e regionali.

Nella redazione del progetto di organizzazione del concessionario dovrà essere indicato il personale ausiliario in misura sufficiente ad assicurare i servizi ausiliari della struttura, nonché quello idoneo a sostituire il personale incaricato dell'espletamento del servizio in caso di assenza/sostituzione, così da garantire il rispetto del rapporto personale/bambini richiesto dalla vigente normativa regionale.

Prima dell'avvio del servizio, il concessionario invierà all'Azienda Ulss lo schema orario settimanale di intervento del personale della struttura, motivando i casi ove si mantengano prestazioni flessibili; verranno altresì comunicate le eventuali variazioni di detto schema prima della loro attuazione, al fine di permettere all'Azienda Ulss di valutarne la congruità con quanto stabilito dal capitolato d'appalto, dall'offerta e da altre norme regolamentari o di legge.

Infine il concessionario, a cui spetta il dovere di nominare un Responsabile della Sicurezza, dovrà provvedere a redigere il piano di emergenza e ad effettuare le prove di evacuazione, nonché a garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile (conseguente divieto di ostruire le uscite di sicurezza e/o di apporre chiavistelli, lucchetti o altro sulle uscite dotate di maniglioni antipánico).

#### **ART. 16 - CONTINUITÀ DEGLI ADDETTI**

Il concessionario si impegna a mantenere stabile il più possibile il personale educativo e ausiliario adibito al servizio riconoscendo che la continuità di azione del personale costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo.

Particolare attenzione sarà data, in sede di valutazione del progetto, alle misure volte ad evitare il *turnover* del personale educativo e soprattutto al coordinamento e ai sistemi di incentivazione e di motivazione del personale.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE DI ASSORBIMENTO**

Il servizio oggetto dell'appalto di cui si tratta è attualmente affidato ad una ditta.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, al fine promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, al presente contratto si applica la clausola sociale di riassorbimento del personale del concessionario uscente, in armonia con l'organizzazione aziendale prescelta dalla ditta e nella misura e nei limiti in cui detto riassorbimento sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del contratto del presente appalto e con la pianificazione e organizzazione definita dal nuovo aggiudicatario, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.

Detta clausola dovrà essere accettata in sede di produzione dell'offerta per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La Stazione Appaltante sarà estranea alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, si indicano i dati (in allegato alla documentazione di gara – documento n. 3) relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e fornito dall'appaltatore uscente.

La ditta si impegna a rispettare le previsioni del progetto di assorbimento presentato in sede di gara e a mettere a disposizione tali dati, a richiesta della Stazione Appaltante, a conclusione del contratto in corso ed in ogni caso, al momento dell'avvio della nuova gara.

## **ART. 18 – CONTRATTO DI LAVORO E RESPONSABILITA'**

Il concessionario si impegna:

- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative sociali, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili alla categoria alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione del servizio. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- b) a rispettare per tutto il personale impiegato nel servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla contrattazione del settore;
- c) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;
- d) a garantire per tutta la durata dell'appalto il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio;
- e) ad uniformarsi, nell'esecuzione del servizio, a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future, anche emanate dall'Amministrazione aziendale;
- f) a fornire all'Amministrazione aziendale tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli *standards* di cui alla L.R. 22/02.

## **ART. 19 - OBBLIGHI DEL PERSONALE**

Tutto il personale impiegato deve rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti, i decreti in vigore o emanandi durante il periodo della concessione ed inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento al codice dei dipendenti approvato dall'ULSS n.8 "Berica" ai sensi del DPR n.62/2013, pubblicato nell'apposita sezione del sito aziendale "Amministrazione trasparente" e al Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione, le norme fissate dal presente capitolato, nonché le disposizioni concordate dall'Azienda Ulss con il Responsabile del servizio nominato dal concessionario.

Il personale impiegato dovrà svolgere con cura e diligenza le proprie mansioni, mantenendo un corretto comportamento con i minori affidati e con le famiglie.

Dovrà rispettare tempi e abitudini dei minori, essere puntuale, mantenere il segreto professionale, adottare un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori e con l'utenza, possedere spirito di iniziativa nell'ambito della programmazione stabilita e seguire con attenzione le direttive ricevute.

## **ART. 20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il concessionario si obbliga a garantire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri operatori nel rispetto del progetto tecnico presentato nonché della normativa vigente.



Il concessionario dovrà inviare entro il mese di novembre, all'Azienda Ulss n.8 "Berica", l'elenco dei corsi destinati agli operatori in servizio nella struttura dell'asilo nido, specificando destinatari, titolo, relatori, durata e modalità di partecipazione.

#### **ART. 21 - ALTRO PERSONALE**

L'inserimento di tirocinanti può essere autorizzato dall'Azienda Ulss n. 8 "Berica", a condizione che l'inserimento non determini sostituzione di personale dipendente dal concessionario in relazione agli *standards* sopra indicati ed avvenga nel rispetto delle normative correnti, con la previsione di adeguata copertura assicurativa.

#### **ART. 22 – SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO**

Il servizio di asilo nido non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Azienda Ulss concedente, salve cause di forza maggiore.

In caso di eventi (compresi eventuali scioperi del personale del concessionario), che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio di asilo nido, il concessionario dovrà avvisare tempestivamente e, comunque, con anticipo di almeno tre giorni lavorativi, l'Azienda Ulss.

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al concessionario, l'Azienda Ulss si riserva la facoltà di addebitare alla stessa i danni conseguenti.

#### **ART. 23 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario assume il servizio di asilo nido in concessione sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Azienda ULSS 8 "Berica" e di terzi, pertanto il concessionario sarà in obbligo di adottare, durante tutta la vigenza della concessione ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

E' escluso in via assoluta ogni compenso al concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali e attrezzi, siano essi determinati da cause di forza maggiore o da qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

Il concessionario è responsabile di ogni danno che potesse derivare all'Azienda ULSS 8 "Berica" ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato.

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda ULSS è autorizzata a provvedere direttamente, a carico del concessionario, trattenendo l'importo dall'ammontare eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare con primario istituto assicurativo:

- a) una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione con annessa gestione del relativo immobile e sue pertinenze per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Azienda ULSS, ai suoi



dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerata da responsabilità l'Azienda Ulss. Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura. Altresì la polizza deve tenere indenne l'Azienda Ulss, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che il concessionario possa cagionare per propria responsabilità nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione e nella correlata gestione della struttura. La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare un'appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con l'Azienda Ulss 8 "Berica".

Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore agli importi specificati al successivo art. 36.

Copia della polizza, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al DEC;

- b) una polizza assicurativa a copertura di rischio locativo per tutta la durata della concessione, a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni agli immobili assegnati in concessione in funzione dello svolgimento del servizio oggetto di concessione.

Ai fini della stipula della suddetta polizza, si precisa che il valore dell'immobile sede dell'asilo è stimato in Euro 1.027.234,00.

Per quanto riguarda i beni mobili che vi si trovano all'interno, il valore è di Euro 32.171,41.

## **ART. 24 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA ULSS N.8 "BERICA"**

Sono a carico dell'Ulss n. 8 Berica:

- la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come si trovano allo stato di fatto che risulterà nell'elenco da redigere in contraddittorio tra le parti, al momento della consegna dei locali stessi;
- il pagamento dei costi delle utenze relative alla struttura destinata all'asilo nido aziendale;
- le coperture assicurative dell'immobile e suo contenuto dal rischio incendio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti fissi

Le richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere inoltrate tempestivamente dalla ditta affidataria al DEC del Nido. Il DEC nominato dall'Azienda accoglie tutte le richieste di intervento e/o le problematiche segnalate dalla coordinatrice del Nido e attiva la presa in carico da parte del Servizio Patrimonio Impianti e Manutenzione.

In occasione dei lavori di manutenzione dell'immobile, il concessionario dovrà consentire libero accesso al personale dell'Ulss o di altre imprese autorizzate, regolamentandone l'accesso per non intralciare lo svolgimento del servizio.

L'Azienda Ulss non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra.

## **ART. 25 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

### **Aspetti economici della concessione**

Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara, che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall'appaltatore in sede di offerta.

Il concessionario per la gestione del servizio avrà diritto di percepire esclusivamente l'importo corrispondente all'importo mese/bambino offerto in sede in gara, moltiplicato per il numero effettivo di utenti per il periodo di riferimento.

Nulla potrà essere preteso dal concessionario nel caso in cui il numero complessivo di iscrizioni sia inferiore al numero massimo autorizzato (40 utenti): in tal caso il concessionario non potrà avanzare pretesa alcuna né per danno subito né per mancato guadagno.

Il concessionario riscuoterà direttamente le rette mensili di frequenza del servizio dalle famiglie degli utenti.

## **ART. 26 - RENDICONTO**

Il concessionario, con periodicità annuale, entro il mese successivo al termine dell'anno educativo (agosto), presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno precedente, coincidente con l'anno solare, corredato da adeguata documentazione.

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa di tutti i servizi attivati, dall'elenco dei bambini iscritti, con espressa indicazione dei bambini figli di dipendenti Ulss e dei bambini figli di utenti non dipendenti dell'Azienda, dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concessionario.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del concessionario.

E' facoltà del concedente chiedere delucidazioni, ulteriore documentazione ed effettuare verifiche.

## **ART. 27 - NORME ANTI-INFORTUNISTICHE**

Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei lavoratori.

Il personale dovrà essere dotato degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione individuali idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati, nonché la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.P.R. 151/2011, esonerando da ogni responsabilità l'Azienda Ulss.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato all'Azienda Ulss il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato ed il Legale Rappresentante dovrà dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' facoltà dell'Azienda Ulss n.8 "Berica" risolvere il contratto di concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;
- inosservanza reiterata di norme di legge, regolamenti, ordinanze e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- in caso di scioglimento, cessazione o fallimento dell'aggiudicatario;
- qualora l'aggiudicatario non inizi il servizio nel termine fissato,
- qualora l'aggiudicatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- qualora l'aggiudicatario impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli del servizio da parte del personale autorizzato dall'Azienda Ulss n.8 "Berica";
- qualora l'aggiudicatario non ottemperi agli obblighi stabiliti in ambito assicurativo;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

L'Azienda U.L.S.S. potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della ditta aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento della concessione del servizio.

#### **ART. 29 – SUBCONCESSIONE**

E' fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali e per il servizio di preparazione dei pasti, pena dell'immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.

#### **ART. 30 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

#### **ART. 31 – CONTROLLI**

L'Azienda Ulss si riserva la facoltà di effettuare controlli in modo da verificare che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.

Si terrà conto anche delle eventuali segnalazioni dei genitori degli utenti.

Per il servizio fornito, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi dell'art. 317 del DPR 207/2010.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può in qualsiasi momento, senza preavviso, accedere all'asilo nido aziendale al fine di verificare il rispetto delle norme relative al presente affidamento.

I servizi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Ulss, nell'ambito dell'attività dei controlli ufficiali, esercitano, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 123/93 e dalla normativa regionale vigente, l'attività di controllo igienico sanitario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a trasmettere al RUP, entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, i verbali che riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali che contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

In qualunque momento, su richiesta dell'Azienda Ulss, le parti provvederanno alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che alle eventuali mancanze provvederà il concessionario entro i successivi venti giorni dal riscontro.

## **ART. 32 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

Il concessionario, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Ulss abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, dovrà costituire a favore dell'Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l'Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto ed irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell'Azienda Ulss interessata, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).

L'importo sarà ridotto su richiesta dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto all'art. 93, comma 8, del D.lgs 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.

Si precisa inoltre che:

a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;

b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze ed in tal caso dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19/1/2018 n. 31.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

Il deposito cauzionale dovrà ritenersi svincolato solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Il deposito cauzionale dovrà ritenersi svincolato decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di conformità.

### **ART. 33 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE - TASSE**

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero eventualmente essere introdotte durante la vigenza del contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'Azienda ULSS.

### **ART. 34 - TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati riguardanti il concessionario vengono trattati secondo quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Regolamento dell'Azienda Ulss in materia di protezione dei dati personali. Il Committente rilascia, pertanto, all'Appaltatore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

I dati riguardanti l'Appaltatore sono forniti dallo stesso o acquisiti dalle banche dati dell'ANAC o di altri Enti Pubblici.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ulss 8 Berica, Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, tel. 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it; il Responsabile della protezione dei dati è Compliance Officer e Data Protection di Polito dott.ssa Filomena, e-mail: rpd@aulss8.veneto.it.

Il trattamento dei dati avviene sulla base di quanto previsto dalla normativa sui Contratti pubblici, D.lgs 50/2016 e norme collegate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, alla sottoscrizione e all'esecuzione del contratto, e alla tutela in giudizio della Stazione Appaltante per azioni nelle quali l'Azienda medesima risultasse a qualsiasi titolo coinvolta. I dati, in misura strettamente necessaria, sono trattati altresì al fine di consentire l'accesso agli atti di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990, e l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.lgs 33/2013.

I destinatari dei dati sono l'Azienda Ulss 8 Berica, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, le Prefetture, i Tribunali, l'Agenzia dell'Entrate, i Centri per l'impiego, INPS, INAIL o enti assistenziali o previdenziali equivalenti ed altri enti pubblici coinvolti nel procedimento di aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto, i soggetti che facciano istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 e gli utenti che prendano visione del sito aziendale [www. Aulss8.veneto.it](http://www.Aulss8.veneto.it).

I dati saranno conservati dalla data dell'acquisizione e per dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto e, in ogni caso, per il periodo necessario per la tutela in giudizio della Stazione Appaltante, in caso di azioni legali.

Al titolare dei dati è riconosciuto in ogni momento il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica degli stessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario. Il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di sottoscrivere il contratto.

## ART. 35 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell'Azienda Ulss in materia di dati personali, l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento dei dati comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

Ai sensi dell'art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale precitati, il Responsabile esterno si obbliga a:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la Ulss 8 Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell'eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nei termini di cui all'articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali trattati dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo;

- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;
- mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR;
- comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Il personale dipendente dall'Appaltatore o i collaboratori o i soci dello stesso, in caso di società cooperativa, sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

### **Sub-Responsabili e Terze Parti**

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto del Contratto: il tal caso, la nomina dovrà essere approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento, a seguito di specifica richiesta formale.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

I Sub-Responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Contratto.

Il Fornitore risponderà nei confronti dell'Azienda qualora gli eventuali collaboratori esterni e sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, e dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i dati personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora normativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

### **Trasferimento dei dati all'estero**

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (*es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud*) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (*Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.*).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e venga pertanto effettuato un trasferimento dei dati Personali



dell'azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare rigorosamente quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Contratto.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali dell'Azienda all'estero.

## **ART. 36 – OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose, alle strutture interessate ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell'esecuzione del presente contratto che possano derivare dalle apparecchiature utilizzate per l'esecuzione del servizio, da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà il concessionario nell'esecuzione del contratto (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non di cui il concessionario si avvalga).

Il concessionario, pertanto, si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che gli utenti e l'Azienda Sanitaria sono considerati "terzi" a tutti gli effetti.

L'Assicurazione dovrà essere prestata per tutta la durata del contratto sino alla concorrenza di massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro, per persone o cose ed inoltre garantire le rivalse di qualsiasi Ente e/o dei dipendenti della Ditta appaltatrice per infortuni e/o malattie professionali con massimali di garanzia non inferiori a € 3.000.000,00 per sinistro e per ciascuna persona.

Il concessionario, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre all'Azienda sanitaria – nella persona del DEC - copia di detta polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio.

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della concessione.

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto.

## **ART. 37 - SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO**

Il concessionario si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e ad adottare tutti i provvedimenti all'uopo ritenuti necessari ed opportuni senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il personale dovrà essere dotato degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute.



Dovranno altresì essere rispettate tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.P.R. 151/2011, esonerando da ogni responsabilità l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica.

Entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicato all'Azienda Ulss Berica il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In considerazione delle modalità previste per l'espletamento del presente appalto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, il presente contratto non evidenzia rischi da interferenza.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 viene allegato al Disciplinare di gara, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.

Nel caso in cui il concessionario rilevi la presenza di rischi da interferenza e/o costi per la sicurezza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza e/o quantificare i relativi oneri.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su aspetti della sicurezza, è possibile contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ulss 8 "Berica" (mail: [segreteria.spp@aulss8.veneto.it](mailto:segreteria.spp@aulss8.veneto.it)).

#### **ART. 38 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a., il contratto dovrà considerarsi risolto.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda Ulss ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare all'UOC Contabilità e Bilancio dell'Azienda Ulss (telefax n. 0444-753174) i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 c.c. la risoluzione del contratto.

#### **ART. 39 - OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013**

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni relative al servizio in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R..

Il concessionario si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del servizio in questione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 40 - OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 16 TER D.LGS. N. 165/2001 "INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"**

L'aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 41 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ E DEI PATTI DI INTEGRITÀ**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 settembre 2019, approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'Art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate

all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda Ulss 8 "Berica" si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche" – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'Art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

#### **ART. 42 - RECESSO UNILATERALE**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto venisse aggiudicata una gara regionale o di Area vasta o Consip per l'affidamento del servizio oggetto della gara, l'Ulss 8 "Berica" si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, mediante invio di pec, con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell'art.1373, comma 2°, del codice civile.

#### **ART. 43 - FORO ESCLUSIVO**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso - nelle more di un eventuale giudizio– l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del servizio e fatta salva la possibilità per l'Azienda Ulss di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

#### **ART. 44 - NORME E CONDIZIONI FINALI**

La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con i partecipanti alla gara mediante una delle modalità indicate all'art. 52 D.Lgs. 50/2016.

Per qualsiasi altro aspetto non espressamente disciplinato nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubblici servizi e forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **ALLEGATI:**

ALLEGATO A1 – Planimetria area esterna

ALLEGATO A2 – Planimetria dello stabile